

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 16 MARZO 2023)

L'anno duemilaventitrè, il giorno di giovedì sedici del mese di marzo, alle ore 12,25, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	GUALTIERI ROBERTO.....	<i>Sindaco</i>	8	ONORATO ALESSANDRO	<i>Assessore</i>
2	SCOZZESE SILVIA	<i>Vice Sindaco</i>	9	PATANE' EUGENIO	<i>Assessore</i>
3	ALFONSI SABRINA	<i>Assessora</i>	10	PRATELLI CLAUDIA	<i>Assessora</i>
4	CATARCI ANDREA	<i>Assessore</i>	11	SEGNALINI ORNELLA	<i>Assessora</i>
5	FUNARI BARBARA	<i>Assessora</i>	12	VELOCCIA MAURIZIO	<i>Assessore</i>
6	GOTOR MIGUEL	<i>Assessore</i>	13	ZEVI ANDREA TOBIA	<i>Assessore</i>
7	LUCARELLI MONICA	<i>Assessora</i>			

Sono presenti il Sindaco e gli Assessori Catarci, Funari, Lucarelli, Segnalini e Veloccia.

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Onorato e Pratelli.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(*OMISSIS*)

Esce dall'Aula l'Assessora Funari
(*OMISSIS*)

Deliberazione n. 87

**Approvazione dello schema di Convenzione tra Roma Capitale e la
Fondazione Bioparco; definizione principi per l'erogazione del
contributo per il mantenimento del benessere degli animali ospiti,
annualità 2023.**

PREMESSO CHE:

l'Amministrazione Capitolina considera un imprescindibile dovere tutelare l'instimabile patrimonio costituito dagli animali ospiti del Bioparco di Roma;

in data 17 settembre 1997 è stata costituita, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e), della Legge 8 giugno 1990 n. 142, la Società per azioni denominata "Bioparco S.p.a.";

in base all'art. 4 dello Statuto, la Società aveva per oggetto la gestione del Bioparco della città di Roma secondo le linee guida riportate nella relazione finale della Commissione Scientifica Consultiva, istituita per il varo di un progetto di trasformazione del Servizio Giardino Zoologico Comunale, nonché l'attuazione di tutte le iniziative, non escluse opere di trasformazione radicale, ritenute funzionali alla predetta gestione;

allo scopo di esercitare il proprio oggetto sociale, l'art. 4 dello Statuto ha previsto la stipula fra la Società e il Comune di Roma, di un contratto di servizio avente per oggetto la gestione del Giardino Zoologico, da esercitarsi tramite la citata Società Bioparco S.p.A.;

il Comune di Roma, con Deliberazione della Giunta Comunale n.3306 del 5 agosto 1997 approvava lo schema di contratto di servizio che garantiva l'autonomia gestionale della Società Bioparco S.p.A. fissando contestualmente specifici obiettivi da conseguire;

con Deliberazione della Giunta Comunale n.1184 del 7 aprile 1998, il Comune di Roma apportava modifiche al suddetto contratto di servizio tra il Comune di Roma e la Società Bioparco S.p.A. e, in data 15 aprile 1998, procedeva alla stipula del nuovo contratto di servizio;

in ragione del riconoscimento della funzione didattico-culturale e del ruolo zoologico-scientifico assunto dalla società Bioparco Spa in ambito nazionale e internazionale, nonché al fine di sviluppare e consolidare la "missione pubblica" perseguita dalla Società e migliorare ulteriormente le condizioni di vita degli animali, l'Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale n.265 del 6 maggio 2003, ha approvato un nuovo Contratto di Servizio con la società Bioparco S.p.A., con scadenza 31 dicembre 2007, eventualmente rinnovabile, previo provvedimento dell'Amministrazione medesima per un ulteriore periodo di anni 3 (tre), nel quale veniva riconosciuto, a fronte delle prestazioni svolte, un corrispettivo pari a 2,5 milioni di Euro, oltre IVA;

le funzioni di interesse pubblico svolte dalla società Bioparco S.p.A. hanno configurato la struttura quale:

- centro nazionale di conservazione e educazione ambientale e naturalistica;
- luogo di ricerca e divulgazione scientifica;
- strumento di conoscenza degli animali e del loro habitat;
- centro di pieno rispetto dei principi che presiedono all'etica del trattamento degli animali in cattività;
- spazio aperto e luogo di partecipazione;
- ricchezza ed integrazione dell'offerta turistica e culturale della città per turisti e cittadini;

sulla base dell'esperienza maturata, tuttavia, la forma giuridica "Società per Azioni", in quanto operante con finalità di lucro, non è apparsa più adeguata al perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi, soprattutto per la forte caratterizzazione di utilità pubblica delle attività esercitate;

con Deliberazione n. 141 del 26 luglio 2004, quindi, il Consiglio Comunale ha disposto di:

- concedere alla società Bioparco S.p.A. in comodato gratuito per 99 anni l'insieme dei beni, degli impianti, delle strutture e degli animali costituenti il complesso "Bioparco" di proprietà del Comune di Roma, autorizzando i competenti organi dell'Amministrazione Comunale a stipulare con la stessa Bioparco S.p.A. il relativo contratto;
- la trasformazione, ai sensi dell'art. 2500 *septies* del Codice civile, della Bioparco S.p.A. in "Fondazione Bioparco", approvando contestualmente il relativo Statuto e la variazione di bilancio sulla voce economica contributo;

- prevedere che il fondo patrimoniale della Fondazione sarebbe stato costituito dal capitale sociale della trasformata Bioparco S.p.A., nella consistenza in cui si sarebbe trovata al momento della trasformazione, e dal diritto di uso e godimento, conferito dal Comune di Roma mediante comodato gratuito della durata di anni 99, dell'insieme dei beni, degli impianti, delle strutture, degli animali costituenti il complesso "Bioparco Spa";

nel citato Statuto, all'art. 1, si prevede che il Fondo di gestione della Fondazione è costituito, tra l'altro, da un contributo annuo, almeno fino al 2007, da parte del Comune di Roma di € 3.000.000,00 (IVA compresa), destinato in via esclusiva al mantenimento, cura e benessere degli animali;

con deliberazione n.40 del 2008, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, recante "Concessione Amministrativa alla Fondazione Bioparco di Roma con sede in Roma Viale Giardino Zoologico n. 20, dell'insieme dei beni, degli impianti, delle strutture e degli animali costituenti il complesso Bioparco", a parziale rettifica della deliberazione Consiglio Comunale n. 141 del 26.07.2004 e dello Statuto della Fondazione, si statuiva la concessione amministrativa a tempo indeterminato, e comunque fino al perseguimento delle finalità statutarie, dell'uso delle strutture per il raggiungimento delle finalità predette, ritenendo il provvedimento concessorio a tempo indeterminato più conforme alla natura demaniale del compendio, inserito nel più ampio complesso di Villa Borghese con le relative pertinenze ed accessori.

CONSIDERATO CHE

con la DGC 230/2019 è stato approvato lo schema di convenzione triennale (2019-2021) tra Roma Capitale e la Fondazione Bioparco, nel quale sono stati definiti i principi per l'erogazione del contributo per il mantenimento del benessere degli animali ospiti, per un massimo di 3 mln di euro.

in seguito all'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 che aveva determinato una mancata bigliettazione, nonostante le anticipazioni delle rate stabilite dalla Convenzione soprarichiamata, la situazione economico finanziaria della Fondazione Bioparco era in uno stato di assoluta criticità, pertanto al fine di evitare la chiusura della struttura e i conseguenti irreparabili danni sulla cura degli animali ospitati, con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 351 del 30/12/2020 è stato approvato un contributo straordinario di € 2.600.000,00 che è stato erogato a favore della Fondazione Bioparco con la Determinazione Dirigenziale rep. n. 2108 del 30/12/2020;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/1684 del 18/11/2021 è stato disposto il rinnovo della Convenzione, approvata con Delibera n. 230 dell'11/10/2019, per 12 mesi, fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 3.2 della Convenzione stessa ed impegnato l'importo di euro 3.000.000 sul C.d.R. 1ZZ capitolo 1400027/0000460 annualità 2022.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

per consolidato orientamento della Corte dei Conti l'ente locale può effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali;

in particolare, "se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, il finanziamento, anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo" (Corte dei Conti Lombardia /362/2017/PAR);

ancora, l'erogazione di finanziamenti pubblici a favore di una fondazione è possibile in forma di contributi "predeterminati da una specifica convenzione di servizio sulla base di un accertato (...) e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare ..." (Corte dei Conti Veneto/532/2017/PAR);

la Corte dei conti, pur esprimendosi su fattispecie diverse da quella in esame, ha, comunque, esaminato la più ampia problematica dei limiti dei finanziamenti comunali a soggetti privati, sancendo (Corte dei conti Lombardia/322/2018/PAR e 337/2015/PRSE) che:

- i Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e «secondo i principi della sana e corretta amministrazione», possono deliberare contributi a favore di Enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono un'attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini;
- in ogni caso, l'attribuzione di benefici pubblici deve risultare «conforme al principio di congruità della spesa», presupponente una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale;
- «la facoltà degli enti territoriali di attribuire benefici patrimoniali a soggetti privati, in ragione dell'interesse pubblico indirettamente perseguito, ammessa in via generale, rimane tuttavia subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai principi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche»;

la Convenzione si è dimostrata in questi anni uno strumento idoneo a definire i rapporti tra Roma Capitale e la Fondazione Bioparco, per l'erogazione del contributo finalizzato al mantenimento del benessere degli animali ospiti;

la Convenzione in essere è già stata prorogata per 1 anno, tempo massimo previsto, e si ritiene opportuno approvare lo schema di una nuova Convenzione;

occorre formalizzare i rapporti intercorrenti tra Roma Capitale e la Fondazione Bioparco, tenuto conto della necessità di tutelare l'inestimabile patrimonio costituito dagli animali e dalle strutture che li accolgono e, soprattutto, il benessere degli animali, prevedendo di corrispondere un contributo annuo pari al 65% di quanto ordinariamente speso dalla Fondazione per il benessere degli animali, fino ad un massimo di € 3.000.000,00 su base annua, secondo quanto previsto dallo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.141/2004, modificata dalla deliberazione C.S. con i poteri del Consiglio Comunale n.40/2008;

il Direttore della Direzione Agricoltura e benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale ha predisposto lo schema di Convenzione in allegato A al presente atto, disciplinante i rapporti tra Roma Capitale e la Fondazione Bioparco secondo quanto previsto dal citato Statuto, con durata fino al 31 dicembre 2023.

VISTI

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

la Deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 2004 n. 141 "Trasformazione in Fondazione della Società per Azioni Bioparco ai sensi dell'articolo 2500-septies del Codice Civile - Variazione al bilancio";

la Deliberazione del Commissario Straordinario 17 marzo 2008 n. 40 "Concessione amministrativa alla Fondazione "Bioparco di Roma" con sede in Roma in Viale Giardino Zoologico, 20 dell'insieme dei beni, degli impianti, delle strutture e degli animali costituenti il complesso "Bioparco". Parziale rettifica della deliberazione Consiglio Comunale n. 141 del 26 luglio 2004 e dello Statuto della Fondazione";

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione della Giunta Comunale 11 ottobre 2019 n. 230 "Approvazione dello schema di convenzione tra Roma Capitale e la Fondazione Bioparco; definizione principi per l'erogazione del contributo per il mantenimento del benessere degli animali ospiti, annualità 2019-2020-2021".

Preso atto che in data 7 febbraio 2023 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale, ha attestato - ai sensi dell'art. 30 comma 1, lettere i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la

coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to G.SORRENTINO

Preso atto che, in data 7 febbraio 2023, il Direttore della Direzione Agricoltura e Benessere degli Animali ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Il Direttore

F.to G.SORRENTINO

Preso atto che in data 8 marzo 2023 il Ragioniere Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si esprime *parere favorevole* in ordine alla *regolarità contabile* della proposta di deliberazione in oggetto".

Il Ragioniere Generale

F.to: M. IACOBUCCI

sulla proposta di deliberazione è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA CAPITOLINA DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa

1. di approvare lo schema di Convenzione, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplina i rapporti tra Roma Capitale e la Fondazione Bioparco nonché le modalità di corresponsione del contributo a favore della Fondazione medesima che sarà erogato nei limiti della disponibilità di Bilancio e non potrà comunque superare il valore massimo di € 3.000.000,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 4%, dalla data di sottoscrizione della Convenzione fino al 31 dicembre 2023;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Agricoltura e Benessere Animale del Dipartimento Tutela Ambientale di procedere all'adozione dei correlati atti amministrativi che si renderanno necessari alla realizzazione delle attività oggetto della Convenzione;
3. di dare atto che le spese derivanti dalle attività oggetto della Convenzione sono ricomprese nelle dotazioni finanziarie assegnate alla Direzione Agricoltura e Benessere degli Animali, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e gravano sul C.d.R. 1ZZ capitolo 1400027/0000460;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 2 del Dlgs n. 267/2000.

**CONVENZIONE
TRA**

ROMA CAPITALE - C.F. 02438750586 con sede legale in Roma, Piazza del Campidoglio, 1 in persona del Sindaco Roberto Gualtieri

e

la **Fondazione Bioparco di Roma** (di seguito "**Fondazione**"), C.F. e P.I: 05384961008, in persona del rappresentante legale _____, domiciliato per la carica in viale del Giardino Zoologico, 20 – 00187 Roma

(congiuntamente indicate come "**Parti**")

Premesso che

- a. Il Consiglio Comunale di Roma Capitale con provvedimento n. 102 del 23 maggio 1996 costituiva la Società per Azioni denominata "Bioparco S. P. A." a prevalente capitale pubblico, per la gestione dell'ex Giardino Zoologico di Roma (di seguito "Bioparco") e la sua trasformazione in un'organizzazione imprenditoriale, scientifico-didattica e educativa con alte competenze zoologiche;
- b. In data 15 aprile 1998 veniva stipulato un primo Contratto di Servizio tra il Comune di Roma e la Società Bioparco S.p. A., a cui seguiva un nuovo Contratto stipulato nel maggio 2003, con scadenza il 31 dicembre 2007;
- c. nel tempo, in considerazione della forte caratterizzazione di utilità pubblica della missione del Bioparco, si riteneva più appropriata e pertinente la forma giuridica della fondazione in luogo di quella societaria, con trasformazione da realizzarsi ai sensi dell'art. 2500 *septies* del Codice civile;
- d. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 26 luglio 2004, veniva deliberata la trasformazione giuridica della "Bioparco S.p.A." in Fondazione "Bioparco di Roma";
- e. ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la Fondazione persegue, tra l'altro, le seguenti finalità:
 - promuovere la piena valorizzazione del Bioparco di Roma come centro di educazione ambientale e naturalistica, strumento di conoscenza degli animali e del loro habitat, nonché di divulgazione scientifica e di elaborazione culturale relativa alla conservazione delle specie viventi e della natura;
 - favorire la conservazione di specie minacciate di estinzione, inserite in un circuito mondiale di programmi di riproduzione di animali *ex-situ*, in funzione di una possibile reintroduzione delle specie minacciate nel loro ambiente naturale;
 - promuovere il Bioparco come sede di ricerca scientifica nel campo della biologia, zoologia, veterinaria nonché della tutela della biodiversità;
 - concorrere alla creazione di una vasta ed eterogenea cultura ambientale, specie fra le nuove generazioni, valorizzando appieno l'emotività che esercita l'incontro ravvicinato con gli animali viventi ospitati ed accentuando tutti gli aspetti didattici e di comunicazione idonei a favorire la sensibilizzazione del pubblico al rispetto per gli animali e al diffondersi di una coscienza ambientalista;
 - promuovere il Bioparco come centro di collegamento e sviluppo di iniziative provenienti o legate ai problemi culturali, educativi, scientifici e sociali relativi al mondo dell'ambiente e della natura, a livello cittadino, provinciale, regionale e nazionale;
- f. nella citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 141/2004 è specificato che il Fondo di gestione della Fondazione è costituito, tra l'altro, dal contributo annuo di € 3.000.000,00 elargito dal Comune di Roma;
- g. Roma Capitale, in considerazione della funzione pubblica dell'attività svolta dalla Fondazione, prendendo atto sia delle modalità di gestione del Bioparco, caratterizzate anche da una politica dei prezzi di accesso praticati considerevolmente inferiore a quella di analoghe strutture in Italia e all'estero, sia dei risultati qualitativi raggiunti, ha interesse a confermare il proprio supporto alla Fondazione stessa mediante l'erogazione del citato contributo;
- h. con Deliberazione G.C. n. 230 dell'11 ottobre 2019 è stata approvata lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra Roma Capitale e la Fondazione Bioparco nonché le modalità di erogazione del contributo a favore della Fondazione medesima per il mantenimento del benessere degli animali ospiti, per le annualità 2019-2020-2021;

- i. con Determinazione Dirigenziale repertorio n. QL/1684 del 18/11/2021 è stata rinnovata la Convenzione per 12 mesi, fino al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 3.2 della Convenzione stessa;
- j. Roma Capitale ritiene tuttora valide le motivazioni che hanno portato alla stipula della Convenzione sopracitata ritenendola la modalità più adeguata a disciplinare i rapporti e gli interessi in causa;
- k. si è concordato di stipulare la presente scrittura ("Convenzione") per l'annualità 2023.

le Parti convengono quanto segue

Art. 1. Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. La Convenzione supera e sostituisce ogni precedente intesa fra le Parti in ordine all'oggetto della stessa.

Art. 2. Oggetto

1. Roma Capitale, per tutta la durata della Convenzione, erogherà alla Fondazione Bioparco un contributo pari al 65% di quanto ordinariamente speso dalla Fondazione per il benessere degli animali, certificato dall'elenco delle voci di spesa indicate nell'Allegato "1", parte integrante della presente Convenzione, il cui importo sarà definito congruo dalla Fondazione con attestazione degli organi di controllo entro il 31 maggio 2024.
2. Il valore del contributo non potrà comunque superare il valore massimo di € 3.000.000,00 (tre milioni/00), come stabilito dall'art. 7 dello Statuto, al lordo della ritenuta d'acconto al 4%.
3. La Fondazione Bioparco predisporrà una relazione sull'andamento delle attività gestionali, economiche e scientifiche, con specifico riferimento al rispetto degli standard imposti dalla vigente normativa in tema di benessere animale, da trasmettersi a Roma Capitale, rispettivamente entro il 31 luglio (per il semestre gennaio-giugno) ed entro il 31 gennaio (per il semestre luglio-dicembre dell'anno precedente).
4. Il contributo sarà corrisposto in tre rate di pari importo (€800.000,00/ottocentomila) alle scadenze di aprile, luglio, ottobre previa presentazione da parte della Fondazione della documentazione contabile che accerti le spese sostenute nei relativi trimestri mediante l'invio del modulo contenuto nell'Allegato "1", parte integrante della presente Convenzione, quale tabella riassuntiva del rendiconto delle spese sostenute nei relativi trimestri. L'Amministrazione Capitolina potrà, in qualsiasi momento, richiedere la documentazione contabile a comprova delle spese effettivamente sostenute. L'eventuale conguaglio, fino all'importo complessivo massimo di €3.000.000,00 di cui al comma 2, sarà erogato a seguito di presentazione del rendiconto annuale della spesa certificata dall'Organo di Controllo della Fondazione.
5. La fondazione proseguirà la propria attività di gestione del Bioparco nel rispetto delle finalità statutarie; gli animali dovranno essere ospitati nel massimo rispetto del benessere e della dignità e dovranno avere per il pubblico un adeguato grado di accessibilità/visibilità, per garantire il successo della struttura. Dovrà altresì essere garantito al pubblico un alto livello di accoglienza per una piacevole permanenza, con particolare cura dell'ambiente e del verde, perché rientri a pieno titolo nel parco dei musei di villa Borghese.

Art. 3. Durata

1. Gli effetti della presente Convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023.
2. La presente Convenzione può essere rinnovata per 12 mesi, salvo disponibilità di bilancio e salvo venga comunicata, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, formale disdetta PEC.

Art. 4. Comunicazione ed elezione di domicilio

1. Qualsiasi comunicazione effettuata ai sensi della Convenzione si intenderà efficacemente e validamente eseguita se effettuata tramite PEC ai recapiti qui di seguito indicati:

- per Roma Capitale:

Dipartimento Tutela Ambientale- Direzione Agricoltura e benessere degli Animali

protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it

- per la Fondazione

Fondazione Bioparco di Roma

segreteriapresidenzabioparco@pec.it

2. Le Parti provvederanno a comunicarsi reciprocamente, tramite PEC, anche ogni eventuale modifica del proprio domicilio (rispetto a quello sopra indicato) o di ogni dato rilevante ai fini della Convenzione.

Art. 5. Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali comunicati delle parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Accordo.

3. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.roma.it.

4. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

5. Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del servizio Roma Capitale e la Fondazione agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

Art. 4. Spese

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86.

2. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

3. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico della Parte proponente e verranno assolte in maniera virtuale.

Roma, li _____

Roma Capitale

Fondazione Bioparco

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)*

IL PRESIDENTE
R. Gualtieri

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 22 marzo 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 5 aprile 2023.

Lì, 21 marzo 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani